



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

GIACALONE IGNAZIO
Caffè 90 FAST BAR & FOOD
12016 PEVERAGNO - Via Belvedere 2

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

RINERO Marco
JOCASTA
12016 PEVERAGNO - Via degli Artigiani 30

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l'applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimò

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

**VIALE DORETTA
L' Ostu 'd Macalle
12016 PEVERAGNO - Via Roma 25**

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

DANIELE LAURA

La Saletta

12016 PEVERAGNO - Piazza Pietro Toselli 10

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l'applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

BERTAINA DAVIDE
Bar Da Val
12016 PEVERAGNO - Piazza Santa Maria 1

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

**BERTOLA ALEX
BLUE MOON
12016 PEVERAGNO - Via dello Sport 7**

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l'applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimò

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

REVELLI ANNA MARIA
Trattoria del Bersagliere
12016 PEVERAGNO - Via Roma 71

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

**GARRO MARISA
DA MARISA**

12016 PEVERAGNO - Via Madonna dei Boschi 124

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimò

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

DI GIROLAMO MORENA
GREEN PARK
12016 PEVERAGNO - Via Cuneo 81

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

Campana Lorena
La Buteja
12016 PEVERAGNO - Via Cuneo 75

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

Fantino Paolo
Caffè Fantino
12016 PEVERAGNO - Via degli Artigiani 16

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

BASILE FABRIZIO

Freestyle

12016 PEVERAGNO - Via Giorgio Giorgis 59

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

**DEBERNARDI GIUSEPPE
IL TUCANO
12016 PEVERAGNO - Via Piave 7**

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l'applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

ROSSI OR RROSHI NTRITA OR DRITA
L'ultima Follia
12016 PEVERAGNO - Via Vittorio Veneto 60

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l'applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

**TOMATIS GABRIELE
BRIC A BRAC
12016 PEVERAGNO - Via San Giovanni SN**

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimò

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

Cifarelli Francesco
"BLACK BULL"
12016 PEVERAGNO - Via San Giovanale 16

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

**JAVIER DIAZ LUCIA
LA GRANADA
12016 PEVERAGNO - Via Cuneo 110**

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

Cogno Mariangela
Pizzeria CHINTANASS
12016 PEVERAGNO - Piazza San Giovanni 2

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

BONO VILMA
Osteria dalla Badessa
12016 PEVERAGNO - Via Valcucca 12 B

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l'applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.



Comune di Peveragno

Piazza Toselli 15 - 12016 Peveragno (CN)

Tel. 0171 337721 – fax: 0171339085

Mail: poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it

PEC: peveragno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <http://www.comune.peveragno.cn.it/>

Servizio P.L. - Commercio – Attività produttive - S.U.A.P

Prot. n. 10507

Dalmasso Luigi
12016 PEVERAGNO - Via San Giovenale 32

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1° Triennio - periodo dal 01/03/2010 al 01/03/2013).

In adesione a specifica richiesta della Regione Piemonte del 15/09/2015 (allegata in copia), questo Ufficio deve eseguire le necessarie verifiche sugli adempimenti relativi alla **formazione triennale obbligatoria** prevista dalle L.R. 38/2006, comunicandone l'esito alla Regione.

La L.R. 38/2006 e le successive disposizioni regionali, avevano infatti previsto che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico in attività (o loro delegato), dovesse frequentare nel triennio 2010-2013 un corso di formazione tenuto da Ente o struttura Formativa convenzionata.

La Regione Piemonte con l'istituzione dell'obbligo di formazione ha di fatto inteso favorire la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fornendo agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione.

Per miglior comprensione di tutte le norme si comunica che da tempo tutta la normativa è consultabile sul sito del Comune di Peveragno raggiungibile dal seguente link <http://www.comune.peveragno.cn.it/> al link

- Albo Pretorio – sezione Avvisi - *VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.
- Oppure:
- Servizi Comunali – Polizia Locale/Commercio- Ufficio Commercio – Avvisi – “*VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE* “.

Le Associazioni di categoria e/o i Vostri consulenti avranno fornito (in caso contrario sapranno certamente fornirvi) , tutte le informazioni del caso.

A seguito comunque si riporta l'estratto degli articoli della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 in materia:

Art.5 comma 1: L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010

Art. 5 comma 3: I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

Art. 5 comma 4: La Giunta regionale stabilisce ... le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività ... e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei..:

Art. 16 /bis: In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

All'art. 21 comma 2 che : per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica .. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

La verifica di competenza di questo ufficio è pertanto obbligatoria per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di una autorizzazione di somministrazione al pubblico. Trattasi di tutte le attività quali : Bar – Ristoranti – Pub – Birrerie – Trattorie e similari. La verifica è altresì estesa alle attività ai Circoli Privati e Night con autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico.

Ai fini della verifica in oggetto si dispone che ogni titolare di esercizio di somministrazione al pubblico, faccia pervenire la scheda allegata con copia dell'attestato del corso abilitante rilasciato da ente convenzionato con la Regione*. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori accertamenti e/o l' applicazione delle sanzioni di competenza di questo Servizio di Polizia.

La documentazione richiesta da presentare comunque non oltre la data del 31/12/2015, dovrà pervenire a questo Ufficio preferibilmente alla Pec peveragno@cert.ruparpiemonte.it. In caso di impossibilità è ammessa la consegna tramite Mail poliziamunicipale.peveragno@ruparpiemonte.it oppure la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Peveragno.

Si resta in attesa di ricevere prima possibile la scheda allegata (compilata e firmata) con copia dell'attestato del corso abilitante. Questo Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti connessi alla verifica in atto.

Cordiali saluti.

Peveragno, lì 28/09/2015

**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale – Commercio – SUAP**

Luciano Aimo

(*) NB: deve trattarsi attestato di corso di formazione di almeno n° 16 ore di lezione ripartite in n. 3 moduli così suddivisi: Igiene e sanità 8 ore - Sicurezza 4 ore - Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 4 ore), relativo al 1° triennio previsto dalla normativa (decorso tra le date del 1 marzo 2010 per gli operatori già in attività in tale periodo, e il 1 marzo 2013). Rilasciato da ente Convenzionato/approvato dalla Regione Piemonte.

Per il triennio successivo, decorrente tra il 01/03/2014 e il 01/03/2016, si provvederà entro il gennaio 2017 e così di seguito.